



## ACCESSO CIVICO

Il diritto di accesso a dati e documenti è previsto e regolato dall' art. 5 del D.lgs. 33/2013, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 97/2016 e dagli artt. 5-bis e 5-ter del medesimo decreto introdotti dall'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 97/2016.

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo all'Associazione di pubblicare documenti, informazioni o dati, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (**accesso civico c.d. semplice**).

Allo stesso tempo, chiunque ha diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dall'Associazione **ulteriori** rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis (**accesso civico generalizzato**).

L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L'istanza, indirizzata al **Legale Rappresentante Sig. Egidio Passera**, può essere trasmessa per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata [csstau@pec.tautau.it](mailto:csstau@pec.tautau.it) allegando copia del documento d'identità del richiedente. Alternativamente può essere presentata anche a mezzo posta o direttamente presso la sede dell'Ente all'indirizzo di Via Dante Alighieri, 7 – 24040 Arcene (Bg) allegando copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Per informazioni si fornisce il seguente recapito telefonico: 035/879715.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso civico generalizzato, è gratuito. Quando l'Associazione risponde alla richiesta di accesso civico generalizzato mediante il rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo, può richiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali, nonché delle eventuali spese postali.

Laddove la richiesta di accesso civico generalizzato possa incidere sugli interessi privati connessi alla protezione dei dati personali (in conformità con la disciplina legislativa in materia), o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali), l'Associazione deve darne comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento (o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione).

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i soggetti controinteressati possono presentare (anche per via telematica) una eventuale e motivata opposizione all'istanza di accesso civico generalizzato. Decorso tale termine, l'Associazione provvede sulla richiesta di accesso civico generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta ai controinteressati.

In caso di accoglimento dell'istanza di accesso civico semplice, l'Associazione pubblica tempestivamente sul sito istituzionale i dati, le informazioni o i documenti richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta divulgazione degli stessi indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di accoglimento dell'istanza di accesso civico generalizzato, l'Associazione provvede tempestivamente a trasmettere i dati o i documenti richiesti.



Nel caso in cui l'accesso civico generalizzato sia consentito nonostante l'opposizione dei controinteressati, i dati o i documenti richiesti sono trasmessi dall'Associazione al richiedente, salvo i casi di comprovata indifferibilità, non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte dei controinteressati.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico generalizzato devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5-bis del D.lgs. 33/2013.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso civico o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, con eventuale sospensione di dieci giorni in presenza di soggetti controinteressati, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. 104/2010. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato, i controinteressati possono presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. 104/2010.

L'Associazione, nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - sottosezione Accesso Civico, ha istituito un registro delle richieste di accesso civico presentate (**c.d. registro degli accessi**) tenuto aggiornato con frequenza semestrale. Il registro contiene l'elenco delle richieste con l'oggetto, la data, il relativo esito e la data della decisione, oscurando i dati personali eventualmente presenti.